

## 5. L'equilibrio economico-finanziario nelle cooperative e nei sistemi di imprese cooperative

# I PRINCIPI COOPERATIVI

1. PRINCIPIO *MUTUALISTICO*
2. PRINCIPIO *PORTA APERTA*
3. PRINCIPIO *DEMOCRATICO*


## REGOLE DI COMPORTAMENTO DERIVATE

- ☞ Limitazione all'apporto capitalistico dei soci
- ☞ Limitazione alla remunerazione del capitale finanziario
- ☞ Indivisibilità delle riserve
- ☞ Destinazione del patrimonio di liquidazione a scopi di pubblica utilità


# FORMULA COOPERATIVA




## Concezione di fondo dell'impresa "tradizionale"



## Concezione di fondo dell'impresa "tradizionale"



## Rapporti preferenziali nella struttura degli interessi categorici



# ***IMPRESE COOPERATIVE***

## PUNTI DI FORZA

- Qualità degli apporti dei soci
- Relazioni privilegiate con i fornitori - clienti soci
- Valorizzazione conferimento soci:
  - materie prime
  - lavoro
  - soddisfazione clientela

## PUNTI DI DEBOLEZZA

- Fragilità:
  - assetto patrimoniale
  - struttura organizzativa
- Leverage elevato
- Approccio ideologico al ruolo del Capitale e della redditività di impresa

## **Sulla “vera” o “presunta” sottocapitalizzazione delle cooperative**

### ❖ Dall’osservazione di valori di bilancio:

- ❑ Capitale proprio
- ❑ Riserve da utili netti (e di capitale)

estremamente esigui rispetto al *capitale investito*

### ❖ Interpretazione del fenomeno:

- concezione radicata di cooperazione ( ? )
- assolvimento dei *requisiti mutualistici* per agevolazioni tributarie ai fini delle *imposte dirette* (si veda art. 14 DPR 601/73)
- altre agevolazioni tributarie (esenzione *Ilor* su prestiti dei soci a certe condizioni)



***Condizioni per agevolazioni tributarie  
richiamati dall'art. 14 del D.P.R. 601 /73***

1. iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
2. osservanza *inderogabile* nel periodo d'imposta e nei 5 precedenti dei:

***Requisiti mutualistici ex***

***“art. 26 - D.LgsCpS 14.12.1947 n. 1577”***


- a. divieto di distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- c. devoluzione dell'intero patrimonio sociale a fini di mutualità (dedotto solo il capitale versato e i dividendi maturati) in caso di scioglimento della società

*Altri requisiti inderogabilmente previsti*

(L. 31.1.1992, n.59 — art . 11)

1. Devoluzione del 3% degli utili annuali (al netto quota riserva obbligatoria) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalle associazioni nazionali di rappresentanza cui la cooperativa aderisce
2. Devoluzione a tale fondo del patrimonio residuo in caso di liquidazione.

*Fig. 1 - Struttura finanziaria Alfa*



## La tipicità dell'assetto finanziario

❖ In mancanza di:

- Dotazione iniziale
- Processi di *autofinanziamento netto*


*ricorso a peculiare forma di  
“autofinanziamento lordo”*

*Debito residuo per conferimenti*

❖ Si tratta di capitale:

- variabile
- di rischio
- a natura rotativa

*Fig. 1 - Struttura finanziaria Alfa*



# TIPOLOGIE DI FABBISOGNI DI CAPITALE

## Conferimenti

	Continui (l.c.)	Discontinui (v.)
Continue	Fabbisogni stabilizzati nel tempo	Fabbisogni tendenzialmente ciclici
Discontinue	Fabbisogni con punte stagionali accentuate	Fabbisogni con oscillazioni periodiche e punte stagionali

## *Fisiologia* *del Debito residuo per conferimenti (D.r.c.)*

- ❖ Correlazione fra *D.r.c.* e ciclo di svolgimento della gestione caratteristica (ovvero tipologia di fabbisogni di capitale originati dal *Circolante* - vedi schema)
- ❖ Immediata partecipazione al rischio (nel suo stesso processo di formazione)
  - il volume del capitale di rischio è direttamente collegato alla attività del socio, rafforzata da:
    - vincolo di conferimento (per il socio)
    - impegno di acquisizione (per la coop)
- ❖ Si forma e si rinnova *ex novo* al succedersi:
  - del ciclo operativo (conferimento continuo — unico conferimento);
  - del pagamento del residuo ai soci.

***Patologia***  
***del Debito residuo per conferimenti (D.r.c.)***

- ❖ Ricorso prevalente al *D.r.c.* per sostenere processi di sviluppo fortemente *capital intensive*
- ❖ Alibi per non stabilizzare la rete commerciale della cooperativa (*si pagano i soci quando si vende*)
- ❖ Si trascura la possibilità di collegamenti e di legami aggregativi (*inter-cooperativi*) funzionali alla regolazione dell'assetto finanziario, trascurando *la valenza strategica* dei medesimi:
  - acquisizione di attività con ciclo operativo finanziariamente complementare;
  - collegamenti con enti consortili e/o mutualistici
  - accordi fra cooperative con cicli differenziati.





## *I debiti della cooperativa verso soci*


- ❖ Doppio limite:
  - complessivo: triplo o quintuplo del capitale proprio — T.U. in materia bancaria — con possibilità di raccogliere risparmio presso soci con quota  $< 2\%$  Cap. soc.
  - individuale: (80 milioni, adeguabili ISTAT) per benefici fiscali (esenzione ILOR)
  
- ❖ Ulteriore vincolo stabilito per esenzione ILOR le cooperative di trasformazione: interessi max Buoni Postali Fruttiferi + 2,5%
  
- ❖ La remunerazione del Capitale sociale non può in nessun caso superare la remunerazione dei prestiti sociali
  
- ❖ Peso elevato in talune cooperative.

# Modello interpretativo della struttura finanziaria

$$1 = \frac{C_n}{C_i} + \frac{D_{rc}}{C_i} + \frac{D_s}{C_i} + \frac{C_t}{C_i}$$

  
Capitale di rischio

  
C.&R. Mezzi apportati dai soci


  
Capitale complessivo

*Le “leve” per la ricerca di un  
assetto finanziario funzionale allo sviluppo*

- ❖ **Manovra temporale delle fonti**
  
- ❖ **Forme di aggregazione cooperative (“*cooperative agreement*”):**
  - finanziamenti e contributi da Enti centrali
  - bilanciamento di fabbisogni e copertura con processi di *congiunta* estensione verticale-orizzontale:
    - ridefinizione fabbisogni
    - redistribuzione fabbisogni
    - acquisizione risorse aggiuntive
    - stabilizzazione coperture
    - allocazione risorse monetarie *pro tempore* eccedentarie

❖ Collegamenti strutturali con *società per azioni*, emanazione di *coop* o di centrali *coop*, votate al reperimento di mezzi sul mercato finanziario o destinate ad acquisire gli *asset* del processo produttivo tipico della *coop*

□ Modelli esteri di riferimento



Questi modelli mettono in crisi  
l'identità della cooperazione?

# Modelli irlandesi di evoluzione


## *1° Modello (Kerry, Avonmore, Waterford)*

- a. Scorporo *asset* e conferimento a PLC di nuova costituzione
- b. Trasformazione della *coop* in *holding* che detiene il pacchetto di maggioranza della PLC (51%) — Le altre azioni PLC sono collocabili sul mercato
- c. L'attività operativa è decentrata a PLC che trasferisce gli utili a *coop*

## *2° Modello (Golden Vale)*

- a. Conversione azioni *coop* in azioni PLC, commerciabili sul mercato. La PLC detiene il 99% del capitale *coop*
- b. I soci *coop* conservano una delle vecchie azioni e lo 0,1% del capitale, sufficiente per il controllo (1 testa = 1 voto)
- c. *Coop* = attività di trasformazione
- d. PLC = marketing, distribuzione, acquisizioni, ecc.

# Financing a dairy cooperative



### 3. The milk price

#### *Advance payments and rest payments*

If (almost) 100% of the milk price is paid out in advance then the milk price cannot depend on the results of the cooperative. In such a case deficits can only be met by reducing the reserves of the cooperative. If only 90% or 95% of the milk price is paid in advance and a possible supplementary payment is dependent on the results of that year, then the financial risks are, in fact, carried by the member-milk-suppliers.

The parts of the milkprice paid in advance in several European countries are listed in table 3.1. Following from the table more information is given for certain countries.

Table 3.1: percent of total milkprice paid in advance

country	% of milkprice paid in advance
Belgium	100%
Denmark	95%
Finland	n.a.
France	100%
Germany	98%
Ireland	100%
Italy	big coop. 70 - 90% small coop. 50 - 80%
The Netherlands	90%
Poland	100%
Portugal	100%
Sweden	98%

Table 1

## Europe's 30 largest milk-processing cooperatives

Ranked by value of 1992 dairy sales

Name enterprise	Country	Dairy turnover billion ECUs	Total turnover billion ECUs	
1 Campina/Melkunie	Netherlands	2.47	2.47	1993: take-over of Südmilch
2 Sodiaal	France	2.39	2.39	Union of coops
3 Friesland Frico Domo	Netherlands	1.78	1.78	
4 MD Foods	Denmark	1.63	1.63	
5 CLE (ULN)	France	1.61	1.61	partly PLC
6 Dairy Crest	UK	1.56	1.56	owned by MMB until Nov94
7 Coberco <sup>*)</sup>	Netherlands	1.47	1.63	
8 Arla	Sweden	1.39	1.44	
9 Valio	Finland	0.96	0.99	Union of coops
10 Milchw. Köln + Wuppertal	Germany	0.77	0.77	
11 Südmilch	Germany	0.67	0.67	1993: taken over by CaMe
12 Waterford	Ireland	0.64	0.73	partly PLC
13 Nordmilch	Germany	0.60	0.60	
14 MZO	Germany	0.57	0.71	
15 Avonmore	Ireland	0.56	1.10	partly PLC
16 3A	France	0.42	0.52	
17 Klovermaelk	Denmark	0.39	0.41	
18 Milchwerke Westfalen	Germany	0.37	0.37	
19 Dairy Gold	Ireland	0.36	0.60	
20 Golden Vale	Ireland	0.35	0.39	full PLC
21 Unicopa	France	0.32		Union of coops
22 CERPL-Granarolo	Italy	0.29		
23 Belgomilk	Belgium	0.29	0.29	Union of coops
24 Kerry	Ireland	0.27	1.09	partly PLC
25 Eurial	France	0.26	0.26	
26 Scottish Pride	UK	0.22	0.22	owned by MMB until Nov94
27 Westmilch Milchunion	Germany	0.19	0.19	
28 Laita	France	0.18	0.18	joint venture
29 Zuid Oost Hoek	Netherlands	0.18	0.18	
30 De Goede Verwachting	Netherlands	0.15	0.15	

\*) Coberco: estimated dairy turnover



TAB. 1. *Schema di Conto Economico di una cooperativa di trasformazione*

+ Ricavi netti di vendita		XXXXX
- Costi di trasformazione		(XXX)
± Variazione Rimanenze		XX (XX)
<b>MARGINE GESTIONE TIPICA</b>		<b>XXX</b>
Proventi netti gestioni accessorie		XX
<b>MARGINE OPERATIVO</b> (Mo)		<b>XXXX</b>
ONERI FINANZIARI (Of)		(XX)
<b>MARGINE LORDO DI COMPETENZA</b> (Mlc)		<b>XXX</b>
Componenti straordinari e imposte		x (x)
<b>MARGINE DISTRIBUIBILE</b> (Mdb)		<b>XXXX</b>
Destinazione del margine:		
* MARGINE DISTRIBUITO	(Mdt)	XXX
* Utile di esercizio		X

$$\frac{Mdt}{q} = \left( \frac{Mo}{q} - \frac{Of}{Ct} \times \frac{Ct}{Ci} \times \frac{Ci}{q} \right) \times \frac{Mdb}{Mlc} \times \frac{Mdt}{Mdt}$$

---

***L'informazione economico-  
finanziaria nel bilancio delle  
società cooperative***

*[con particolare attenzione a quelle  
agro-alimentari]*

# Indice


---

- Bilancio d'Esercizio (Bd'E) e Impresa Cooperativa (IC) Agro-Alimentare (AA): profili di specificità e problemi relativi
- Le soluzioni ipotizzabili
- Conclusione


# Profili di specificità

---

Bd'E nelle imprese  
"COOPERATIVE" "AGRO-ALIMENTARI"



**Primo profilo:**  
i riflessi nel Bd'E della  
formula cooperativa  
dell'impresa




**Secondo profilo:**  
i riflessi nel Bd'E della  
natura agricola dell'attività  
svolta dall'IC

# Primo profilo

---

- L'IC presenta caratteri distintivi di varia natura
- L'articolo 2519 c.c. rinvia, nelle IC, per ciò che non è esplicitamente previsto, alla disciplina delle società per azioni



**PER IL BILANCIO: INCOERENZA!**  
l'IC è irriducibilmente diversa



# Segue primo profilo

---

- I caratteri distintivi di assetto istituzionale, di gestione operativa, di disciplina giuridica dell'IC devono trovare adeguata rappresentazione nel BE e, in particolare, negli schemi di SP e di CE
- Quali voci dovrebbero contenere gli schemi di SP e di CE ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta?

proviamo a riflettere insieme ...

# Segue primo profilo

---

- Voci del passivo e del netto di SP:
  - debiti vs. soci per conferimenti di fattori produttivi
  - debiti vs. soci per remunerazione capitale sociale
  - debiti vs. soci per finanziamenti concessi alla ICAA
  - debiti vs. fondi a supporto del movimento cooperativo
  - riserve indivisibili
  - ripartizione del capitale sociale tra soci operatori, sovventori, di partecipazione; capitale rivalutato



# Segue primo profilo

---

- Voci dell'attivo di SP:
  - crediti per acconti versati ai soci
  - crediti vs. soci per finanziamenti concessi dall'ICAA
- Voci di CE:
  - valore complessivo attribuito ai fattori produttivi conferiti (valore "normale" e ristorno/integrazione)
  - costo di acquisto dei servizi prestati dai soci
  - interessi passivi su finanziamenti concessi dai soci
  - ricavi da cessioni o prestazioni fornite ai soci
- Tali informazioni interessano anche in merito ai rapporti con consorzi e altre cooperative

# Segue primo profilo

---

- Tuttavia, anche se
  - gli schemi generali prescritti dalla normativa vigente appaiono inadeguati, soprattutto nella prospettiva di cogliere il conseguimento dell'obiettivo mutualistico (la destinazione ai soci del reddito prodotto),
- in ogni caso
  - la disciplina del Bd'E prevede alcuni elementi di flessibilità cui è possibile fare ricorso;
- vediamoli insieme ...

# Segue primo profilo

---

- Art. 2423 ter c.c.: indicazione separata e ordinata delle voci degli schemi del Bd'E, ma con
  - facoltà di suddivisione
  - facoltà di raggruppamento
  - obbligo di aggiunta
  - obbligo di adattamento
- La NI è un documento non solo esplicativo ma anche informativo
- L'art. 2545 c.c. obbliga il CdA e il Collegio sindacale dell'IC ad indicare in relazione e nota integrativa i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico



# Segue primo profilo

---

## TUTTAVIA:

- un semplice riscontro empirico su alcuni Bd'E di IC sembra dimostrare che gli amministratori non si avvalgono delle opportunità indicate
- di conseguenza, sembra possibile concludere che la comunicazione Ec.-Fin. delle IC è spesso

**CARENTE**

**RISPETTO AGLI SCOPI CHE LE SONO ASSEGNATI**

# Secondo profilo

---

- L'esercizio di una attività agricola da parte di una ICAA implica:
  - un processo biologico di nascita, crescita, morte o degenerazione di animali e piante
  - la presenza di forti fenomeni di comunanza e congiunzione nei processi produttivi
  - la difficoltà di misurazione di molteplici altri fenomeni agricoli (rischio atmosferico e biologico)
- Ciò spesso comporta un elevato grado di incertezza e indeterminazione nelle misurazioni del Bd'E, con particolare riferimento alla valutazione dei beni dell'attivo e delle RF

# Segue secondo profilo

---

- La specificità rilevata sembra avallata da:
  - le locuzioni cui spesso fanno ricorso i principi IAS/IFRS: “il presente principio contabile si applica a tutte le imprese, fatta eccezione per le imprese agricole”
  - l’emanazione dell’IFRS 41, specificamente relativo alle imprese agricole (che recepisce il cd. “fair value”)
  - le situazioni particolari di valutazione rilevate dai principi CNDC: si tratta prevalentemente di eccezioni legate a beni/prodotti agro-alimentari (wiskey, speck, parmigiano reggiano, bestiame, ecc.)

# Un dubbio...

---

- Tutto ciò premesso (primo e secondo profilo di specificità),

**l'efficacia della comunicazione economico-finanziaria delle ICAA potrebbe risultare fortemente compromessa**



# Soluzione 1: nell'ambito della normativa attuale

---

- Applicare operativamente gli obblighi che già sussistono: rappresentazione chiara e trasmissione di "informazioni complementari"
  - percependo come effettivamente vincolante l'adattamento e l'aggiunta delle voci
  - esplicitando in NI di tutte le altre informazioni atte a riflettere la specificità dell'ICAA (modalità e tempistica di erogazione degli acconti, composizione del CS, limiti delle valutazioni al costo, valutazioni a "fair value", ecc.)
  - indicando in NI il prospetto a margine distribuibile e i parametri per il calcolo del margine mutualistico lordo



## Soluzione 2: ricorso a un nuovo intervento normativo

---

- Prescrivere una disciplina particolare in tema di redazione del Bd'E delle imprese cooperative, e delle ICAA in particolare

**E' NECESSARIO?**

# Conclusione

---

- In ogni caso, è viva l'esigenza di:
  - **sviluppare una cultura della trasparenza nella comunicazione Ec.-Fin. dell'ICCA**

---

# ***Il nuovo assetto istituzionale delle società cooperative***

*(in seguito alla riforma  
del diritto societario)*

# Indice

---


- Tipologia di cooperative normate
- Cooperative a mutualità prevalente
- Assetto istituzionale: capitale, azioni, soci, ecc.




# Tipologia normata

---

Tipologia di  
"COOPERATIVE"



A mutualità  
prevalente




A mutualità non prevalente

# A mutualità prevalente

## Criteri generali

- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci



Si iscrivono in un apposito ALBO  
presso il quale depositano annualmente i propri BILANCI

# A mutualità prevalente: Criteri per la “prevalenza”

- Gli amministratori e sindaci documentano la condizione di prevalenza ... nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
  - a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
  - b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
  - c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
- Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
- Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti



# A mutualità prevalente: Requisiti delle “prevalenti”

- **Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:**
  - a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
  
- Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria



# A mutualità prevalente: Perdita dei requisiti

---

- La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
- In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

# Assetto istituzionale (per tutte)

---

- Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
- Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
- Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
- La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

# Assetto istituzionale: Il capitale sociale e le azioni

## ■ Il capitale sociale

- Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
- Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.
- La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
- L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

## ■ Le azioni

- Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.
- Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
- L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter.
- I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.



# Assetto istituzionale: Soci finanziatori

- L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
- L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
- Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
- La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati .

# Assetto istituzionale: Altri profili di governance I

---

- Ammissione nuovi soci (definizione del principio della porta aperta)- art. 2528 c.c.
- Trasferibilità delle azioni - art. 2530 c.c.
- Recesso, esclusione o morte del socio - artt. 2532, 2533, 2534 c.c.
- Assemblea - artt. 2538, 2539, 2540, 2541 c.c.
- Consiglio di Amministrazione - artt. 2542
- Organo di controllo - art. 2543 c.c.
- Sistemi di amministrazione - art. 2544

# Assetto istituzionale: Altri profili di governance II

---

- Relazione annuale sul carattere mutualistico - art. 2545 c.c.
- Diritti dei soci, Riserve indivisibili, Altre riserve, diritto agli utili e alle riserve, ristorni - artt. 2545 *bis, ter, quater, quinquies, sexies*
- Gruppo cooperativo paritetico - art. 2545 *septies*
- Devoluzione del patrimonio - art. 2545 *undecies*